

Spettabili  
**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 12 gennaio 2022

**Oggetto: prestazioni occasionali soggette a comunicazione preventiva**

**1 PREMESSA**

Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal **21 dicembre 2021** è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente, con la modifica del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

**2 LAVORO OCCASIONALE**

Rispetto alla fattispecie oggetto di comunicazione la norma si limita a richiamare il lavoro autonomo occasionale, quindi si deve fare riferimento alle prestazioni disciplinate, lavoristicamente dall'art. 2222 c.c., e dall'art. 67 del TUIR, ove alla lettera l), tra i redditi diversi si citano quelli derivati da "*attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere*". Tali compensi, ai sensi del DPR 600/73, all'atto della corresponsione sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% a cura del committente. Inoltre, sotto il profilo previdenziale, con il superamento della soglia dei 5.000 euro annui, in relazione ai compensi superiori a tale soglia il committente è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata.

Le prestazioni oggetto di comunicazione, sono dunque quelle con i caratteri essenziali già esplicitati dall'INL con nota n. 5546/2017, ossia:

- prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- corresponsione di un corrispettivo.



consulenza alle associazioni

Sono invece **esclusi** dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 9-bis D.L. 510/1996;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'articolo 54-bis D.L. 50/2017 (c.d. "**prestazioni occasionali**"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 cod. civ. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

### 3 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Con la Nota prot. n. 29 di ieri, 11 gennaio 2022, sono state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo.

L'obbligo di comunicazione riguarda non solo i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione, ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota.

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere** alla data dell'11.01.2022, nonché per i **rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, e cioè **entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le regole ordinarie, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ragion per cui gli applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

La comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta

---

**Kira srl**  
C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**  
Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**  
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it



consulenza alle associazioni

ordinaria non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il corpo della mail (alla quale non va quindi allegato alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

#### **4 SANZIONI**

Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all'inizio dell'attività, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro, applicando l'art. 16 della L. 689/81.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto

---

**Kira srl**  
C.F. e P. IVA. 03447670278  
C.C.I.A.A. 03447670278  
Reg. Impr. VE 03447670278  
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

**Sede legale e operativa**  
Mestre, Via F. Baracca 39  
30172 Venezia (VE)

**Unità locale Friuli Venezia Giulia**  
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)  
ts@kirasrl.it

tel. 041-5947844

fax 041-5947836

www.kirasrl.it

info@kirasrl.it